COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO ED ELEZIONE DEI MUNICIPI
(art. 5 L.R. 13 marzo 2009 n. 1 e art. 34 Statuto comunale)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 4 marzo 2015
e modificato con deliberazione n. 23 dd. 05.08.2020

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e contenuto del regolamento pag. 4

Art. 2 - Delimitazione territoriale dei municipi pag. 4

Art. 3 - Funzioni pag. 5

Art. 4 - Modalità di esercizio delle funzioni pag. 6

Art. 5 – Informativa pag. 7

TITOLO II

ORDINAMENTO DEI MUNICIPI

Art. 6 - Organi del Municipio pag. 8

Capo I – Il comitato di Gestione

Art. 7 - Composizione - Scioglimento pag. 8

Art. 8 - Durata pag. 8

Art. 9 - Proposte, interrogazioni ed interpellanze – Diritto di accesso pag. 8

Capo II – Il Prosindaco e i consultori

Art. 10 – Il prosindaco pag. 10

Art. 11 – Cessazione dalla carica di prosindaco pag. 10

Art. 12 - Decadenza pag. 10

Art. 13 – Dimissioni, surroga e supplenza pag. 10

Capo III – Procedura elettorale

Art. 14 – Elenco degli aventi diritto al voto pag. 12

Art. 15 - Disposizioni generali pag. 12

Art. 16 – Elettorato attivo e passivo pag. 13

Art. 17 – Formazione delle candidature pag. 13

Art. 18 - Ineleggibilità a consultore e incompatibilità di cariche pag. 14

Art. 19 – Indizione della consultazione pag. 14

Art. 20 – Le operazioni di voto pag. 15

Art. 21 - Le operazioni di scrutinio pag. 15

Art. 22 – Convalida degli eletti a componenti del comitato di gestione – Elezione del Prosindaco pag. 17

Capo IV – Funzionamento degli organi municipali

Art. 23 – Convocazione del comitato di gestione pag. 19

Art. 24 - Sedute del comitato di gestione pag. 19

Art. 25 – Segretario del comitato di gestione pag. 20

Art. 26 – Convocazione del comitato di gestione pag. 20

Art. 27 - Assemblea dei comitati di gestione pag. 20

Art. 28 – Conferenza del Sindaco e dei Prosindaci pag. 21

Art. 29 – Risorse finanziarie pag. 21

Art. 30 – Personale pag. 21

Capo V – Forme di partecipazione popolare

Art. 31 – Partecipazione all'amministrazione municipale pag. 22

Art. 32 – Assemblea di Municipio pag. 22

Art. 33 – Compiti delle Assemblee pag. 23

Capo VI

Art. 34 – Norme finali pag. 23

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi e contenuto del regolamento

1. Allo scopo di valorizzare le comunità locali, il Comune di Ledro, avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 5 della Legge 13 marzo 2009 n. 1 istitutiva del comune di Ledro, ha stabilito con l'art. 33 dello Statuto comunale l'istituzione sul proprio territorio dei Municipi, quali organismi privi di personalità giuridica con funzioni consultive e partecipative previste dalla legge istituiva del Comune di Ledro, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. L'Amministrazione comunale riconosce e valorizza i Municipi quali organismi di democrazia, partecipazione e consultazione.

3. I Municipi rappresentano le esigenze della popolazione del proprio territorio, nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Ledro, con il quale devono stabilire un rapporto di leale collaborazione.

4. I Municipi assicurano e promuovono la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, residenti od operanti nel territorio, nei limiti previsti dal presente regolamento.

5. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, i Municipi si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Comune, in accordo con l'amministrazione comunale.

6. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Municipi, le modalità di elezione del prosindaco e dei consultori, il loro funzionamento, le funzioni e le competenze attribuite.

Art. 2
Delimitazione territoriale dei Municipi

1. Il territorio comunale è ripartito nei seguenti Municipi, corrispondenti alle circoscrizioni territoriali degli originari comuni della valle di Ledro ora fusi nel comune di Ledro: Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.

2. In ogni circoscrizione territoriale degli originari comuni c'è la sede dei Municipi dotata di idonei spazi e strutture per lo svolgimento dell'attività dei suoi organi e per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e culturale del Comune e l'accesso alle informazioni

3. Presso i Municipi, in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico, devono essere collocati gli albi comunali.

4. Tutti gli atti riguardanti i Municipi e gli atti comunali di interesse generale devono essere tempestivamente esposti. In particolare, presso la sede dei Municipi, sono depositati, per la libera consultazione dopo la loro esposizione all'albo, i seguenti atti:
   a) le deliberazioni inerenti la demanializzazione e/o sdemanializzazione, l'aggravio e/o lo sgravio dell'uso civico su beni ricadenti nel territorio del Municipio;
   b) l'elenco delle deliberazioni del consiglio comunale, della giunta comunale, delle determine degli organi gestionali e delle concessioni edilizie;
   c) le ordinanze sindacali e/o dirigenziali con efficacia sulla circoscrizione territoriale del Municipio;
   d) ogni altro atto generale e fondamentale che, in base a delibera del consiglio comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;
   e) ogni altro atto generale e fondamentale che, a discrezione dell'amministrazione, si ritiene opportuno sia posto alla libera consultazione dei cittadini;

Art. 3
Funzioni

1. I Municipi esercitano principalmente funzioni di iniziativa sulle attività comunali di interesse del Municipio e possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste ed interrogazioni.

2. I Municipi promuovono la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alle attività del comitato di gestione, nelle forme ritenute più idonee per garantire che la propria azione sia svolta secondo criteri di trasparenza e partecipazione della comunità locale.

3. I Municipi esprimono pareri obbligatori nelle seguenti materie:
   a) sul piano strategico del Comune;
   b) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e piani di attuazione, sui piani di settore, con riguardo alla propria circoscrizione territoriale;
   c) sulla proposta di bilancio preventivo, di conto consuntivo e di piano pluriennale degli investimenti;
   d) sui progetti preliminari di opere pubbliche di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 14 dello Statuto comunale, con riguardo alla propria circoscrizione territoriale;
   e) sullo Statuto, sul presente regolamento, sui regolamenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali, di funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione, di esercizio dei diritti e di godimento dei beni di uso civico;
   f) sui provvedimenti di carattere generale attinenti alla gestione dei servizi di interesse municipale;
   g) sulle proposte in materia di toponomastica, riguardanti il territorio del municipio;
   h) sui provvedimenti permanenti in materia di traffico e di viabilità riguardanti il proprio territorio;

i) sui provvedimenti di sdemanializzazione di beni ricadenti sul proprio territorio.

4. Qualora gli stessi Municipi non gestiscano direttamente gli usi civici ai sensi dell'articolo 3 lettera b) della L.P. 14 giugno 2005 n. 6, ai sensi dell'articolo 35 comma 3 dello Statuto esprimono altresì parere obbligatorio sui seguenti atti:
   - variazione, sospensione ed estinzione del vincolo di uso civico;
   - acquisto di beni per l'accrescimento del demanio civico;
   - ogni altro atto o provvedimento che riguardi l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico appartenenti alla frazione, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti per il comune di Ledro.

Art. 4
Modalità di esercizio delle funzioni

1. I Comitati di gestione esprimono i pareri obbligatori di cui al precedente articolo nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo termini diversi indicati dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo o dal regolamento di contabilità.

2. La richiesta di parere dovrà essere corredata da una relazione illustrativa o schema di provvedimento. I pareri negativi devono essere sempre motivati.

3. In caso di motivata urgenza, il Sindaco può richiedere che l'espressione dei pareri di cui al comma 1 avvenga entro il termine ridotto di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Qualora entro il termine previsto non sia espresso il parere, lo stesso si intende favorevole.

5. Tali termini sono sospesi, con la sola eccezione del parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto, per una volta soltanto, se i Comitati di gestione chiedano, con istanza motivata all'assessore comunale competente, chiarimenti o informazioni che devono essere forniti tempestivamente nel termine di due giorni dalla data della richiesta.

6. Il termine per la formulazione del parere rimane, comunque, sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti stessi. Tale sospensione può verificarsi una volta soltanto.

7. Trascorsi i termini previsti senza che sia stato formulato il parere, l'Amministrazione comunale delibera menzionando nel proprio provvedimento la mancata risposta del Comitato di gestione.

8. Qualora il parere reso dal Comitato di gestione su uno dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo sia contrario, il presidente del consiglio comunale, informato il consiglio comunale, può chiedere un riesame al Comitato di gestione municipale, che provvederà entro due giorni dalla richiesta.

9. I pareri dei Comitati di gestione devono essere citati nel provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale, che è tenuta a dichiarare i motivi per i quali il parere viene disatteso ed a trasmettere l'atto al Comitato di gestione municipale.

10. Qualora la maggioranza dei Municipi si esprima in senso negativo nei confronti di un provvedimento di carattere generale, il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

11. E' facoltà dell'Amministrazione, nel rispetto delle procedure del presente articolo, sottoporre a parere dei Comitati di gestione specifici atti di propria competenza oltre a quelli di cui all'articolo precedente, comma 3 e 4.

Art. 5
Informativa

2. E' compito del prosindaco dare comunicazione al Comitato di gestione della documentazione pervenuta di interesse del Municipio.

3. Nella trasmissione degli atti e dei pareri tra comune di Ledro e Municipi verrà privilegiata la via informatica.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEI MUNICIPI

Art. 6
Organi del municipio

1. Sono organi del Municipio:
   a) il Comitato di gestione;
   b) il Prosindaco.

CAPO I
IL COMITATO DI GESTIONE

Art. 7
Composizione - Scioglimento

1. Il Comitato di gestione è composto dal Prosindaco e da:
   - quattro consultori nei Municipi con popolazione superiore ai 1.000 abitanti;
   - due consultori nei Municipi con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per qualsiasi motivo comporta automaticamente lo scioglimento dei Comitati di gestione che, peraltro, continuano ad esercitare le loro funzioni sino al loro rinnovo, che avverrà contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.

3. Il Comitato di gestione del Municipio viene inoltre sciolto nel caso di impossibilità accertata a funzionare, per dimissioni o decadenza della maggioranza dei propri componenti; in tal caso le funzioni del Comitato vengono svolte dal Comune di Ledro.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Comitati di gestione municipali possono adottare solo gli atti urgenti ai sensi dell'art. 46 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Art. 8
Durata

1. Il Comitato di gestione è eletto contemporaneamente al Consiglio comunale e dura in carica quanto quest'ultimo.

Art. 9
Proposte, interrogazioni, interpellanze – Diritto di accesso

1. I Comitati di gestione municipali possono rivolgere, con proprio atto assunto a maggioranza dei componenti presenti alla seduta, proposte, interrogazioni ed interpellanze al Sindaco per conoscere se un fatto sia vero, se un'informazione sia esatta, se e quali provvedimenti l'Amministrazione Comunale abbia adottato o intenda adottare in ordine ad un determinato oggetto.

2. Alle interrogazioni ed alle interpellanze deve essere fornita risposta scritta entro trenta giorni da parte degli Assessori comunali competenti per materia, e delle medesime deve essere edotto il Consiglio comunale con breve comunicazione del Presidente ad inizio di seduta consiliare come previsto dall'art. 21 del regolamento interno del consiglio.

3. I componenti dei comitati di gestione hanno diritto di accesso ai provvedimenti, atti ed informazioni di pertinenza dell'amministrazione comunale, degli enti ed istituzioni dipendenti, delle società partecipate dal comune nelle stesse forme dei consiglieri comunali, ma limitatamente a questioni relative alla circoscrizione territoriale del proprio Municipio.

4. I comitati di gestione municipali possono rivolgere proposte di atti di competenza dell'Amministrazione comunale inerenti la propria circoscrizione territoriale redatte in forma di articolato o di schema di delibera. Le proposte dovranno essere esaminate dall'organo competente dell'Amministrazione comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

CAPO II
IL PROSINDACO ED I CONSULTORI

Art. 10
Il prosindaco

1. Il prosindaco rappresenta il Municipio.

2. Le competenze del prosindaco del Municipio sono individuate all'art. 37 dello Statuto comunale.

3. Il Prosindaco viene eletto dal Comitato nella medesima seduta di convalida degli eletti, con le modalità previste all'articolo 22 del presente regolamento.

4. Il prosindaco inoltre:
   a) è componente della Conferenza del sindaco e dei prosindaci;
   b) presenta le istanze a nome del Comitato;
   c) cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti e ne riferisce al Comitato di gestione;
   d) convoca il Comitato, ne presiede le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.

5. Il prosindaco può essere delegato dal Sindaco, nei casi di legge, all'esercizio di determinate funzioni.

Art. 11
Cessazione dalla carica di prosindaco

1. Il prosindaco cessa dalla carica, oltre che per cessazione del Comitato di gestione stesso, per le cause previste dalla legge e dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 12
Decadenza

1. Il Prosindaco ed i consultori decadono dalla carica o per una delle cause di incompatibilità, non rimossa, previste dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 13
Dimissioni, surroga e supplenza

1. Salvo che non ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, le dimissioni dalla carica di consultore,

presentate al rispettivo Comitato di gestione, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consultori dimissionari, con separati provvedimenti, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Il seggio che, nel corso del mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito, ai sensi di legge, al candidato che per numero di voti segue immediatamente l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

3. Nel caso di sospensione di un consultore, disposta ai sensi di legge, il Sindaco, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consultore al candidato che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma dei precedenti commi.

CAPO III
PROCEDURA ELETTORALE

Art. 14
Elenco degli aventi diritto al voto

1. Il Comune di Ledro forma, conserva ed aggiorna ogni anno l'elenco degli aventi diritto al voto costituito dagli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale.

2. Al fine di definire correttamente il corpo elettorale chiamato alle urne, verranno compilate le liste elettorali a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni, integrato dal D.P.R. 1 febbraio 1973 n. 50.

Art. 15
Disposizioni generali

1. Per tutte le consultazioni elettorali dei comitati di gestione, il voto è espresso in forma personale e segreta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Per l'espressione del voto l'elettore utilizzerà la tessera elettorale.

3. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto nella sezione elettorale di appartenenza.

4. Ai componenti del seggio, presidente e scrutatori, non è riconosciuto un compenso aggiuntivo rispetto a quanto corrisposto per lo svolgimento delle elezione del consiglio comunale.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione dei comitati di gestione sono posti a carico del bilancio del Comune di Ledro, che metterà a disposizione anche il personale necessario.

6. Le elezioni sono considerate valide purchè si accerti la partecipazione al voto di un numero minimo di elettori pari al 40 per cento più uno degli elettori iscritti liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale.

7. In caso in cui le elezioni non possano essere considerate valide, il comune di Ledro subentra nelle competenze del Municipio, a decorrere dal giorno successivo

all'accertamento dell'esito della consultazione e fino alla tornata elettorale successiva.

8. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nel Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Art. 16
Elettorato attivo e passivo

1. Nel Comune di Ledro sono eleggibili alla carica di consultore gli iscritti nelle liste elettorali del Municipio.

2. Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Municipio, né può presentarsi come candidato in più di un Municipio del Comune di Ledro.

3. I candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale non possono essere contestualmente candidati alla carica di consultore.

4. L'elezione si tiene tra liste concorrenti comprendenti i candidati residenti nel Municipio ed eleggibili a consigliere comunale.

5. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno riportato le cifre individuali più alte, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

6. Nel caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 17
Formazione delle candidature

1. Per la presentazione delle liste concorrenti valgono le norme per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale con le seguenti eccezioni:
   a) le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 elettori nei Municipi con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e da almeno 30 elettori nei Municipi con popolazione superiore a 1.000 abitanti ;
   b) ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei nei Municipi con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, e un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a dieci nei Municipi con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
   c) nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del numero dei candidati di ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Per la formazione delle candidature si applicano le disposizioni previste dall'art. 235 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ad eccezione dei riferimenti specifici alla candidatura alla carica di Sindaco (es. programma amministrativo).

3. Unitamente alla lista dei candidati devono anche essere presentati:

   a) esatta denominazione della lista;

   b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco del Comune di Ledro, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale.

   c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla Autorità diplomatica o consolare La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste del comma 1 dell'art 10 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (vedi art.242 CEL).

   d) l'indicazione di un delegato il quale abbia la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio.

4. Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune di Ledro nelle ore d'ufficio del periodo previsto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimetterli alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

Art. 18
Ineleggibilità a componente del comitato di gestione e incompatibilità di cariche

1. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai prosindaci e consultori.

2. La carica di consultore è in ogni caso incompatibile con la carica di sindaco, assessore comunale o consigliere comunale, nonché con la carica di consultore di altro Municipio.

Art. 19
Indizione della consultazione

1. Le consultazioni per l'elezione dei Municipi sono automaticamente indette con l'indizione delle elezioni dei consigli comunali.

2. Entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni il sindaco dispone la pubblicazione all'albo comunale e agli albi frazionali del provvedimento d'indizione della consultazione. Con successivo avviso il sindaco pubblica altresì nei medesimi luoghi la data e gli orari della consultazione, nonché le principali modalità di espressione del voto.

Art. 20
Le operazioni di voto

1. La scheda per la votazione riporta la denominazione del Municipio e del comune di Ledro, la data della consultazione, il timbro del comune, nonché un adeguato spazio entro il quale esprimere il voto, contenente un numero di righe pari al numero delle preferenze da esprimere (massimo 2). Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B, allegate al presente regolamento.

2. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sulla scheda il cognome, e se necessario il cognome e nome, nelle apposite righe stampate dei candidati prescelti, anche appartenenti a liste diverse, in numero non superiore a due.

3. Dopo aver votato l'elettore consegna la scheda ripiegata e la matita al presidente del seggio che la deposita nell'urna e dispone la registrazione dell'avvenuta espressione del voto.

4. Scaduta l'ora stabilita, il presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver accertato la partecipazione al voto del numero minimo di elettori previsto, pari ad un numero di votanti non inferiore al 40 per cento più uno degli elettori iscritti liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale, nonché la regolarità di tutte le operazioni, dispone che le operazioni di scrutinio siano eseguite dallo stesso seggio elettorale presso il quale si è svolta la votazione immediatamente dopo quelle per l'elezione del Consiglio comunale ed in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili. Lo scrutinio avviene con la presenza degli scrutatori e del segretario che devono coadiuvarlo in queste operazioni; durante lo scrutinio la sala deve rimanere aperta al pubblico, che può assistervi secondo le disposizioni del presidente.

Art. 21
Le operazioni di scrutinio

1. Sono nulle le schede:
   a) che non siano quelle previste dall'articolo 20 del presente Regolamento;

b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:
   a) quando oltre all'espressione del voto la scheda contenga scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le preferenze espresse in numero superiore a due sono inefficaci.

4. Terminato lo scrutinio delle schede, il presidente del seggio conta i voti e, ove il seggio sia unico, dopo aver verificato l'esattezza delle operazioni e dei conteggi, proclama eletti:
   a) nei municipi con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti:
   – i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza, nel numero di tre;
   b) nei municipi con popolazione superiore ai 1.000 abitanti:
   – il candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza, nel numero di cinque;

5. In caso di parità di voti, il seggio va attribuito al candidato più anziano di età.

6. Ove siano costituiti più seggi il presidente di ogni seggio consegna il rispettivo verbale al presidente del seggio che funge da ufficio centrale, il quale, dopo aver sommato i risultati dei singoli seggi, effettua la proclamazione degli eletti.

7. Il segretario del seggio redige il verbale di tutte le operazioni di votazione; il verbale deve contenere:
   a) la data e l'ora dell'insediamento del seggio ed i nomi dei suoi componenti;
   b) il numero degli aventi diritto al voto;
   c) il numero delle schede timbrate prima della votazione e di quelle eventualmente timbrate durante la votazione;
   d) i risultati dello scrutinio, riportando distintamente il totale dei votanti, delle schede valide, di quelle bianche e di quelle nulle;
   e) la succinta descrizione di eventuali fatti anomali, incidenti, contestazioni od altro verificatisi durante le operazioni di votazione e di scrutinio, con la citazione delle proteste o dei reclami presentati al seggio e dei provvedimenti adottati al riguardo dal presidente;
   f) l'elenco di tutti coloro che hanno ottenuto voti, secondo l'ordine decrescente dei voti conseguiti da ciascuno di essi;
   g) i nomi di coloro che sono stati proclamati eletti;
   h) la data e l'ora di chiusura delle operazioni di voto;

i) i documenti allegati al verbale (le schede votate e quelle avanzate, la copia dell'avviso di indizione della votazione esposto nel seggio e l'elenco degli aventi diritto al voto a disposizione nel seggio ed utilizzato per registrare l'avvenuta espressione del voto);
j) la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti del seggio e del segretario.

8. Alla chiusura delle operazioni elettorali il presidente raccoglie tutto il materiale elettorale e lo consegna alla segreteria del comune.

Art. 22
Convalida degli eletti a componenti del comitato di gestione – Elezione del Prosindaco

1. Entro i tre giorni successivi alla votazione il sindaco dispone:
   a) la pubblicazione del verbale all'albo del comune di Ledro e agli albi frazionali per dieci giorni consecutivi;
   b) la comunicazione scritta del risultato della votazione a coloro che risultino eletti.

2. Coloro che risultino eletti devono dichiarare per iscritto, entro cinque giorni dalla comunicazione del sindaco, la disponibilità ad accettare la carica oppure la rinuncia; in caso di accettazione, gli interessati devono dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità in relazione a quanto previsto dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'articolo 18 del presente regolamento.

3. Per ognuno degli eletti che non dichiari di accettare la carica entro il termine previsto dal comma 3, oppure che dichiari per iscritto di rinunciarvi, il sindaco, entro cinque giorni dalla rinuncia, chiede la disponibilità ad accettare la carica al primo dei non eletti in ordine decrescente secondo il numero di voti ottenuti; gli interessati provvedono alle dichiarazioni previste nel comma 2 nei termini stabiliti dal medesimo comma.

4. Alla scadenza dei termini stabiliti per la pubblicazione del verbale, il sindaco convoca i componenti eletti per l'insediamento del nuovo comitato di gestione.

5. La convalida degli eletti è di competenza del Comitato di gestione, che verrà convocato dal Sindaco entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del risultato della votazione a coloro che risultino eletti.

6. Ai fini della convalida il Comitato di gestione verifica per ognuno degli eletti la sussistenza o meno di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di componente del comitato di gestione. Ove sia accertata la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità il Sindaco chiude la seduta e convoca

nuovamente il comitato di gestione ad avvenuta conclusione degli adempimenti previsti dal comma 8.

7. Ove sia accertata la sussistenza di cause di ineleggibilità trova applicazione quanto previsto dal comma 3; ove invece sia accertata una causa di incompatibilità l'interessato deve scegliere a quale carica rinunciare, dandone comunicazione scritta al sindaco entro cinque giorni dalla prima seduta del comitato di gestione. Se l'interessato rinuncia alla carica di componente del comitato, trova applicazione quanto previsto dal comma 3.

8. Nella stessa seduta di convalida degli eletti, il Comitato provvede all'elezione del Prosindaco, scegliendolo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

9. In caso di mancato accordo del Comitato, dopo due tentativi di elezione senza esito, risulterà eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali nella consultazione elettorale.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui, nel corso del mandato amministrativo, intervenga, per qualunque causa, la cessazione dalla carica di uno o più componenti del comitato di gestione. Ove la cessazione riguardi il Prosindaco, lo stesso viene surrogato dai Consultori a norma dei precedenti commi 8 e 9.

CAPO IV
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI MUNICIPALI

Art. 23
Convocazione del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione del Municipio è convocato dal prosindaco. In caso di assenza o impedimento del prosindaco, il Comitato di gestione è convocato dal consultore più anziano di età.

2. In caso di accordo dei consultori, le convocazioni potranno essere effettuate anche informalmente, utilizzando i mezzi informatici o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 24
Sedute del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è presieduto dal prosindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al consultore più anziano tra i presenti.

2. Le sedute del Comitato di gestione sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consultori eletti, incluso il prosindaco.

3. Il Comitato di gestione, di norma, si riunisce su convocazione del prosindaco.

4. Il prosindaco è, altresì, tenuto a convocare il Comitato di gestione entro 15 giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, quando lo richiedano almeno due consultori.

5. Per gravi ed urgenti necessità il sindaco può disporre la convocazione del Comitato di gestione.

6. Il prosindaco può richiedere che il sindaco o gli assessori competenti per materia partecipino alla seduta.

7. I Comitati di gestione si riuniscono di norma nelle sedi comunali.

8. Il sindaco e gli assessori comunali o loro delegati ed esperti nelle questioni trattate possono intervenire e prendere la parola sugli argomenti trattati, senza diritto di voto.

Art. 25
Segretario del Comitato di gestione

1. Assolve le funzioni di segretario del comitato di gestione uno dei suoi componenti, incaricato dal prosindaco.

2. Qualora il Prosindaco lo ritenga necessario, per le funzioni di verbalizzazione, di assistenza giuridica e di consulenza, il comitato potrà avvalersi del segretario comunale di Ledro o di un suo delegato.

Art. 26
Riunioni congiunte dei comitati di gestione

1. Due o più Comitati di gestione, d'intesa tra i prosindaci, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del prosindaco più anziano di età, tutte le volte che si tratti di affrontare problemi comuni a più Municipi.

2. Tali riunioni congiunte possono anche essere convocate dal sindaco o dal vicesindaco o dall'assessore comunale delegato.

3. Per la validità delle riunioni congiunte è necessaria la presenza della metà dei consultori complessivamente assegnati ai Comitati di gestione interessati.

4. Delle riunioni congiunte è redatto apposito verbale.

5. Gli atti relativi alle riunioni congiunte, allorché approvati, sono considerati a tutti gli effetti atti di ciascun Comitato di gestione interessato.

6. A ciascun Comitato di gestione municipale sono, nella prima seduta utile successiva, comunicate le decisioni approvate nella riunione congiunta di più Comitati di gestione.

Art. 27
Assemblea dei Comitati di gestione

1. Per l'esame dei problemi di interesse generale il sindaco o l'assessore delegato possono convocare, d'intesa con i prosindaci, l'assemblea dei Comitati di gestione municipali interessati, alla quale interverranno i consultori e gli assessori comunali, nonché i responsabili dei servizi comunali competenti in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il segretario comunale.

Art. 28
Conferenza del Sindaco e dei Prosindaci

1. E' istituita la Conferenza del Sindaco e dei Prosindaci.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal sindaco, o dal vicesindaco, per la presentazione delle linee guida del bilancio, del piano regolatore e sue varianti generali, del piano economico forestale, del piano di gestione delle malghe e relativi pascoli, nonchè nel caso in cui sia necessario programmare attività di interesse comune. La convocazione può essere richiesta da due o più prosindaci, con l'indicazione delle materie da trattare**.** In tal caso il Sindaco è tenuto a convocare la conferenza entro 15 giorni dalla richiesta.

3. In caso di assenza o impedimento del sindaco assume la presidenza il vicesindaco; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, assume la presidenza della seduta il prosindaco più anziano d'età.

4. Ai lavori della Conferenza possono partecipare invitati dal sindaco, oltre ad assessori, consiglieri comunali e consultori, commissari delle commissioni consiliari comunali, funzionari comunali ed esperti.

5. La giunta comunale si incontra almeno una volta all'anno con i singoli comitati per la verifica dell'attività svolta.

Art. 29
Risorse finanziarie

1. I Municipi per il loro funzionamento si avvalgono delle entrate e delle spese appositamente stanziate sul bilancio comunale. Le entrate e le spese aventi carattere di uso civico sono iscritte rispettivamente nelle pertinenti risorse e negli interventi in apposito allegato al bilancio comunale.

Art. 30
Personale

1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, i Municipi si avvalgono del personale comunale.

CAPO V
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 31
Partecipazione all'amministrazione municipale

1. Il Municipio favorisce e promuove la partecipazione dei componenti della comunità cittadina locale nei processi di indirizzo e promozione delle attività del Municipio stesso attraverso:
   a) il sostegno e la valorizzazione delle forme associative e del volontariato;
   b) il coinvolgimento delle associazioni e dei Comitati, anche spontanei, di cittadini, nelle iniziative che sollecitano la responsabilità civile;
   c) la promozione di occasioni di consultazione popolare.

2. I Municipi prestano la massima attenzione alle istanze che pervengano dalla società civile ed individuano eventuali ulteriori fattispecie di partecipazione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari del Comune di Ledro.

Art. 32
Assemblea di Municipio

1. L'Assemblea dei cittadini del Municipio costituisce una forma di partecipazione diretta alla vita dei Municipi medesimi e del Comune.

2. L'Assemblea deve essere convocata dal Prosindaco almeno una volta all'anno.

3. L'Assemblea deve essere convocata altresì quando per la trattazione di punti specifici ne facciano richiesta il Comitato di gestione ovvero almeno 50 cittadini residenti nel Municipio con meno di 1000 abitanti e 80 con più di mille abitanti.

4. In tali casi, il Prosindaco procede alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta sottoscritta. Il Sindaco è sempre invitato.

5. Della convocazione dell'Assemblea di Municipio verrà data pubblicità con affissione di manifesti all'albo del Municipio e negli spazi pubblicitari del Municipio.

6. L'Assemblea è presieduta dal Prosindaco; in essa hanno diritto di parola i cittadini residenti, coloro che hanno la sede della loro attività lavorativa nel Municipio, i consiglieri comunali di Ledro ed eventualmente esperti o rappresentanti di organizzazioni politiche o sociali espressamente invitati dal Comitato di gestione.

Art. 33
Compiti delle Assemblee

1. L'Assemblea si esprime quando sia il caso con l'approvazione di documenti che devono venir sottoscritti da almeno 50 o 80 cittadini in base alle dimensioni del Municipio come evidenziato nel precedente articolo 20; dell'approvazione viene fatta menzione in apposito verbale sottoscritto dal prosindaco e dal suo estensore.

2. Il Comitato di gestione, entro trenta giorni, è tenuto a prendere in considerazione le indicazioni, le proposte ed i documenti approvati dall'Assemblea medesima, nonchè a trasmetterne copia all'Amministrazione comunale.

CAPO VI

Art. 34
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dallo statuto del Comune di Ledro, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme ordinamentali vigenti per i comuni.